



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Giuseppe Aloisio presidente estensore

Nicola Benedizione consigliere

Flavio Alessandro Curto consigliere relatore

Adriano Del Col consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del 13 dicembre 2018.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni.

VISTA la legge 21 marzo 1953 n. 161.

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, modificata dal decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639.

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003 n. 2 e 17 dicembre 2004 n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008 n. 229.

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2010 n. 179 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti").

Giuseppe Aloisio

VISTO il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100.

VISTA la deliberazione della Sezione n. 1 del 30 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2018.

VISTO il decreto n. 1 del 30 gennaio 2018, con il quale sono stati costituiti i collegi, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 179/2010.

VISTA l'ordinanza n. 24/2018 del 5 dicembre 2018, con cui è stata convocata l'odierna adunanza.

SENTITO il relatore, consigliere Flavio Alessandro Curto.

FATTO

In date comprese tra il 29 settembre 2017 e il 22 ottobre 2018, i seguenti enti, in adempimento della previsione di cui all'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, hanno trasmesso a questa Sezione gli atti di ricognizione delle partecipazioni dagli stessi detenute alla data del 23 settembre 2016:

- Università della Valle d'Aosta (provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Università n. 12 del 20 settembre 2017);

- Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 22 settembre 2017);

- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA VdA (provvedimento del Direttore generale n. 72 del 26 settembre 2017);

- Automobile Club Valle d'Aosta (deliberazione adottata dal Consiglio

Flavio Alessandro Curto

direttivo in data 27 settembre 2017);

- IVAT – Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (determinazione n. 73 del 29 settembre 2017);

- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (provvedimento del Consiglio direttivo n. 06/17 del 7 novembre 2017);

- A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz (delibera del CdA n. 21 del 15 ottobre 2018).

Inoltre, in adempimento del richiamato disposto normativo, l'AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura ha trasmesso in data 27 ottobre 2017 il provvedimento n. 124 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dall'Agenzia.

DIRITTO

L'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prescrive l'obbligo di tutte le amministrazioni pubbliche di procedere, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente –alla data di entrata in vigore della norma– in società “non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”, al fine della loro dismissione o del loro mantenimento, con o senza interventi di razionalizzazione.

In linea generale, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito del sistema dei controlli sulle partecipazioni pubbliche, il TUSP attribuisce alla competente Sezione della Corte

Grasse

dei conti una funzione preminente, prevedendo lo svolgimento di un'attività di verifica assai articolata delle scelte organizzative e gestionali delle società e delle amministrazioni pubbliche titolari della partecipazione (artt. 4, 5, 7, 8, 11 comma 3, 14 comma 5, 18, 26 commi 4 e 5 del Testo unico), nonché –con specifico riguardo alla revisione straordinaria– degli esiti della ricognizione effettuata.

Sotto tale ultimo profilo, espressamente il comma 3 dell'art. 24 prevede la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla Sezione di controllo *"...perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo."*

La Sezione deve, anzitutto, accertare che, in osservanza del comma 2 dell'art. 24 del Testo unico, il provvedimento sia motivato.

Motivazione che deve essere non solo esplicitata formalmente, ma adeguata, scrupolosa e analitica, soprattutto in ordine alla scelta di mantenere la partecipazione, previa l'attenta valutazione dei presupposti della scelta, rappresentati dalla necessità della medesima partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del Testo unico, dalle ragioni che la giustificano sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, dalla sua compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Per una esaustiva esposizione del quadro normativo nel quale si colloca la innovativa disciplina delle partecipazioni pubbliche, con particolare riferimento al procedimento di revisione straordinaria previsto dall'art. 24, il Collegio richiama, per ragioni di economia

Guarneri

espositiva, le motivazioni delle precedenti deliberazioni nn. 8/2018 del 22 giugno 2018 e 12/2018 del 25 luglio 2018.

È, però, rilevante precisare come, nella quasi totalità delle ipotesi in esame nell'odierna adunanza (ad eccezione di Università della Valle d'Aosta e Camera valdostana delle imprese e delle professioni – *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*), la ricognizione delle partecipazioni sia attuata da enti per la prima volta inseriti dal legislatore nel novero delle "amministrazioni pubbliche" tenute alla revisione straordinaria ex art. 24 e alla revisione periodica ex art. 20, individuate dall'art. 2 lett. a del Testo unico, che ha ampliato la previsione di cui all'art.1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Da ciò discende, ovviamente, che gli atti di revisione straordinaria in esame (tranne quelli approvati dalla Università della Valle d'Aosta e dalla "Chambre valdôtaine") non possono costituire aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione attuato ai sensi della legge n. 190/2014 (art. 24, comma 2, del Testo unico), mentre –in adesione alla regola generale, individuata dalle richiamate delibere della Sezione nn. 8/2018 e 12/2018– gli stessi assumono un valore propedeutico per l'imminente adozione del piano periodico, previsto dall'art. 20, comma 1, del TUSP, la cui approvazione dovrà tenere conto delle illegittimità e delle irregolarità riscontrate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti in sede di valutazione della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 24 della medesima norma (in tal senso, *cfr.* Sezione delle autonomie, delib. 21 luglio 2017 n.

Guarneri

19/SEZAUT/2017/INPR).

Di seguito, il Collegio procede all'esame dei provvedimenti di ricognizione approvati dai sette enti indicati nelle premesse in fatto, evidenziando sin d'ora, in primo luogo, come nella generalità delle ipotesi al vaglio della Sezione manchi un'approfondita analisi economica e finanziaria delle società partecipate e la valutazione comparativa delle ulteriori possibili forme di gestione delle attività rispetto a quella societaria (problematica già riscontrata con riferimento alle revisioni straordinarie possedute dagli enti locali, oggetto della deliberazione n. 12/2018).

Inoltre, la Sezione ha riscontrato in tutte le fattispecie considerate la violazione dell'art.11, commi 2 e 3, del TUSP.

Infatti, in nessuna delle società partecipate dalle sette amministrazioni, soggette a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. m del Testo unico, l'amministrazione è affidata a un amministratore unico, né risulta che la partecipata abbia espressamente costituito un organo amministrativo collegiale, adottando una motivata deliberazione, da inviare all'esame di quest'organo di controllo, in ordine alla sussistenza di specifiche ragioni organizzative (peraltro, neppure desumibili dall'esame della documentazione allegata ai provvedimenti di ricognizione).

Nell'evidenziare le potenziali gravi ripercussioni in ordine alle determinazioni assunte da un organo amministrativo illegittimamente costituito, si richiama l'attenzione delle amministrazioni interessate sulla necessità che entrambe le questioni siano affrontate dagli enti

G. M. P.

partecipanti in sede di approvazione del piano periodico di ricognizione delle partecipazioni detenute.

A) Università della Valle d'Aosta

La revisione riguarda le due sole partecipazioni societarie dirette possedute da UNIVDA in In.Va. Spa (con una quota pari allo 0,98 %) e nel Consorzio interuniversitario AlmaLaurea (con una quota pari all'1,13 %).

Con riguardo a In.Va. Spa, società *in house* a "controllo analogo congiunto" che svolge funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale, nonché di centrale unica di committenza (ex art. 21 della legge regionale 8 aprile 2013 n. 8), la partecipazione è giustificata con il fatto che la stessa produce un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, del Testo unico.

Per quanto concerne il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, che realizza un'attività di gestione di database delle carriere dei laureati, il provvedimento ha affermato la necessità della detta partecipazione, in quanto il Consorzio produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali, ipotesi rispondente alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, del Testo unico.

Per entrambe le partecipazioni, è stato disposto motivatamente il mantenimento, senza prevedere interventi di razionalizzazione.

B) Camera valdostana delle imprese e delle professioni –

Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

Con provvedimento del Consiglio camerale del 22 settembre 2017, la

Giuseppe Aler

Chambre valdôtaine ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni, dando atto che essa costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già attuato ai sensi della legge 190/2014.

Dalla ricognizione delle partecipazioni risulta che l'ente detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società, di cui ha approvato il mantenimento:

- IC Outsourcing S.C.R.L. (quota di partecipazione pari allo 0,00017 %);

- Infocamere S.C.p.A. (quota di partecipazione pari allo 0,00002 %);

- Borsa Merci Telematica Italiana società consortile per azioni – BMTI S.c.p.A. (quota di partecipazione pari allo 0,12550 %);

- Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.A. – CEIPIEMONTE S.c.p.A. (quota di partecipazione pari all'1 %);

- Ecocerved srl (quota di partecipazione pari allo 0,04076 %);

- CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. – DINTEC S.C.R.L. (quota di partecipazione pari allo 0,16575 %);

- TecnoServiceCamere Società Consortile per Azioni (quota di partecipazione pari allo 0,34951 %);

- In.Va. Spa (quota di partecipazione pari allo 0,0098 %).

Inoltre, la Chambre ha approvato la dismissione della partecipazione nella UNIONTRASPORTI Società Consortile a Responsabilità Limitata (quota di partecipazione pari allo 0,09 %), confermando la determinazione assunta in sede di piano di razionalizzazione adottato ai sensi della legge n. 190/2014.

Gruppato

Sul punto, dalla documentazione prodotta risulta che l'ente è in attesa dell'operatività del recesso dalla UNIONTRASPORTI, effettuato ai sensi dello Statuto sociale.

Con riguardo al mantenimento delle indicate otto partecipazioni, la Chambre ha deciso di mantenere le partecipazioni nelle società consortili DINTEC e CEIPIEMONTE, prevedendo contestualmente azioni di realizzazione finalizzate al contenimento dei costi di gestione, mentre per le restanti sei non sono stati adottati interventi di razionalizzazione.

In particolare, per queste ultime, ad eccezione delle società IC Outsourcing S.C.R.L. e TecnoServiceCamere Società Consortile per Azioni, la Sezione osserva che, sebbene il provvedimento di ricognizione non fornisca delle puntuali motivazioni in ordine alle determinazioni assunte dal Consiglio camerale, tuttavia dalla documentazione allegata si ricava la legittimità della scelta, in ordine sia al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4 del TUSP, che all'assenza di profili di criticità rispetto ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo Testo unico.

Per quanto concerne, invece, la IC Outsourcing e la TecnoServiceCamere, la decisione di mantenere *sic et simpliciter* le due partecipazioni, oltre ad essere immotivata, appare in contraddizione con la scelta di dismetterle entrambe, adottata dalla Chambre con il piano operativo di razionalizzazione, approvato ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 (deliberazione della Giunta camerale n. 24 del 30 marzo 2015). Questione che l'ente

Guerra

avrà l'onere di definire in occasione dell'ormai imminente approvazione del piano periodico di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 20, comma 1, e 26, comma 11, del TUSP.

Con riferimento al mantenimento delle società DINTEC S.C.R.L. e CEIPIEMONTE S.c.p.A. con la previsione di azioni di razionalizzazione, la Sezione osserva anzitutto che, anche in queste ipotesi, la scelta non è sostenuta da sostanziali e adeguate motivazioni.

In secondo luogo, appare maggiormente problematica la mancata adozione, nell'immediatezza, di interventi specifici, con conseguente palese violazione del dettato normativo, finalizzato al contenimento della spesa per la gestione delle partecipazioni, rilevando come, d'altra parte, non sia sufficiente la considerazione, espressa dall'ente partecipante, di non essere "...in grado di intervenire autonomamente sulle scelte sociali"; posizione che rischia di apparire tanto dilatoria quanto inadeguata a garantire la necessaria e tempestiva realizzazione della razionalizzazione delle due partecipazioni.

Pertanto, anche sotto tale profilo, il provvedimento di ricognizione non è immune da censure.

C) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA

VdA

L'Agenzia ha approvato la ricognizione dell'unica partecipazione diretta detenuta nella società In.Va. Spa (con una quota pari allo 0,0098 %).

Guappella

Nel richiamare quanto esposto *sub A*, in merito alla natura e all'oggetto sociale della società partecipata, il Collegio rileva che l'ARPA VdA ha ritenuto la titolarità di tale partecipazione legittimata dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del Testo unico, con particolare riferimento alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (comma 2, lett. d), allo svolgimento di servizi di committenza (comma 2, lett. e).

Per tali motivi ne ha correttamente disposto il mantenimento senza azioni di razionalizzazione.

D) Automobile Club Valle d'Aosta

La revisione straordinaria delle partecipazioni riconducibili all'ACVA ha ad oggetto unicamente la ACI Service Valle d'Aosta Srl, società strumentale del socio unico Automobile Club Valle d'Aosta, che opera in regime di "*in house providing*".

Dall'atto di ricognizione, corredato dal questionario predisposto dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, risulta motivata sia la titolarità della partecipazione che la determinazione di mantenerla senza attuare interventi di razionalizzazione, in quanto la società partecipata rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente

Giuseppe

(comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a) e alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente (comma 2, lett. d).

È stata, inoltre, riscontrata la stretta osservanza dei parametri fissati dall'art. 20, comma 2, del medesimo Testo unico.

E) IVAT – Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition

L'Istituto ha approvato la ricognizione dell'unica partecipazione diretta detenuta nella società In.Va. Spa (con una quota pari allo 0,0098 %).

Come per l'ipotesi riguardante l'ARPA VdA (*sub C*), si richiama quanto esposto *sub A*, in merito alla natura e all'oggetto sociale della società partecipata.

Dal provvedimento adottato dall'IVAT emerge la rilevanza della partecipazione in In.Va. Spa, che garantisce la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione titolare della partecipazione, presupposto per valutare positivamente il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUSP.

Inoltre, non è stata riscontrata alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP.

La sussistenza dei predetti elementi ha motivatamente determinato la scelta di mantenere la partecipazione nella società In.Va. Spa, senza prevedere interventi di razionalizzazione.

F) Associazione Valdostana dei Maestri di Sci

La Sezione, nel rilevare, in via preliminare, come l'Associazione

grazie

abbia proceduto ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute oltre il termine normativamente prescritto, si limita ad osserva in questa sede che il ritardo nell'adozione dell'atto ricognitivo –peraltro, cronologicamente non rilevante– determina la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società partecipata, a termini dell'art. 24, comma 5, del Testo unico, con ciò che ne consegue in termini di responsabilità per l'insorgenza di potenziali danni per il loro mancato esercizio, nel periodo considerato.

Nel merito della ricognizione, l'unica partecipazione posseduta dalla AVMS è nella società AVMS Service S.r.l., di cui l'ente partecipante, che ne è unico socio, ha disposto il mantenimento, senza predisporre alcuna azione di razionalizzazione.

Dalla documentazione prodotta in allegato dall'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci, risulta che la società partecipata ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, circostanza che, tenuto conto della valenza precettiva dell'art. 20, comma 2 lett. b, del TUSP, imponeva l'esplicitazione formale delle azioni di razionalizzazione prescritte dal legislatore o, in alternativa, l'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento

Né è possibile, come ha fatto l'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci, attribuire alcuna rilevanza alla previsione di successive modifiche della composizione dell'organo amministrativo, così riconducendo la procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni "...ad una mera logica di adempimento, ipotesi non

Giuseppe

coerente con l'obiettivo di conseguire la riduzione delle partecipazioni possedute" (in tal senso, cfr. Sez. contr. Lombardia 19 gennaio 2017 n. 6/2017/VSG).

Il mancato rispetto della disciplina rigorosa prescritta dal Testo unico determina l'irregolarità della procedura di revisione straordinaria e l'accertamento da parte della Sezione della sua non conformità al dettato normativo.

G) A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz

Come rilevato per la ricognizione operata dall'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci, anche la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di riposo J.B. Féstaz ha deliberato con ritardo (15 ottobre 2018) la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute.

In questa ipotesi, però, l'inosservanza del termine del 30 settembre 2017 appare ingiustificabile, non solo per l'enorme lasso di tempo trascorso dalla scadenza (oltre un anno), ma anche per la mancata indicazione da parte dell'Azienda delle ragioni che possano avere determinato la riscontrata, macroscopica violazione.

Nel riaffermare gli effetti negativi della mancata adozione dell'atto ricognitivo nel termine prescritto, descritti *sub F*, la Sezione dispone la trasmissione degli atti al Procuratore regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, per quanto di eventuale competenza, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del codice di giustizia contabile.

Si osserva, infatti, che l'aver dato atto, al punto 7 della deliberazione del CdA n. 21 del 15 ottobre 2018, di non avere esercitato nei confronti delle società partecipate alcun diritto sociale, che –com'è

Quintile

noto— si sostanzia in diritti amministrativi (voto in assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria) e patrimoniali (incasso di dividendi), non appare sufficiente ad escludere l'insorgenza di un evento dannoso, tanto più probabile quanto maggiore è il ritardo nell'esercizio delle prerogative del socio.

Con riguardo all'oggetto della ricognizione, risulta che la Casa di riposo J.B. Féstaz è titolare di partecipazioni dirette nella società In.Va. Spa (con una quota pari allo 0,001 %) e nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l. (di cui detiene n. 151 azioni).

Per quanto concerne In.Va. Spa, l'Azienda ha motivatamente deciso di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, evidenziando che la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a) e allo svolgimento di servizi di committenza (comma 2, lett. e).

La medesima scelta di mantenimento è stata adottata con riguardo alla partecipazione nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l., ammessa —ad avviso dell'ente partecipante— dall'art. 4, comma 7, del Testo unico (società con oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili), pur avendo dato atto la partecipante del mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera b del Testo unico (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti).

Lyndell

Sul punto la Sezione, nel confermare l'indirizzo già assunto con le citate deliberazioni nn. 8/2018 e 12/2018, richiama quanto già affermato *sub F* per l'analoga ipotesi che ha riguardato l'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci, in ordine all'obbligo inderogabile dell'ente partecipante di approvare con immediatezza un piano di riassetto per la razionalizzazione della società ai fini del mantenimento della partecipazione o, al contrario, di disporre l'alienazione o lo scioglimento, al fine di riportare la gestione societaria entro canoni di legalità.

Sotto tale aspetto, le prescrizioni del legislatore sono tassative.

Risulta, infatti, assai riduttiva e con finalità dilatoria la previsione di una richiesta di ridurre il numero degli amministratori da avanzare nei confronti della società cooperativa, oggetto del punto 5 della deliberazione del CdA n. 21/2018.

Come già affermato per l'Associazione Valdostana dei Maestri di Sci, anche in questa ipotesi si è determinata l'irregolarità della procedura di revisione straordinaria, con il conseguente accertamento da parte della Sezione della sua non conformità al dettato normativo.

Il Collegio ha, infine, riscontrato un'ulteriore e più rilevante illegittimità nella violazione dell'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135), che, per le categorie di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia, impone alle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza

regionali di riferimento.

La citata disposizione prevede delle deroghe, consentendo il ricorso ad affidamenti al di fuori delle predette modalità, nell'ipotesi sia garantito (in particolare, per la fornitura di energia elettrica) un risparmio di spesa di almeno il 3 % rispetto ai prezzi fissati nelle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali. Tali deroghe, però, per espressa disposizione normativa, *"...in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano.... . La mancata osservanza ... rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale."*

In relazione ai rapporti intercorsi con la Cooperativa Forza e Luce di Aosta, risulta che la partecipante Casa di riposo J.B. Féstaz si rifornisce di energia elettrica, avvantaggiandosi di condizioni economiche favorevoli, assai più convenienti di quelle offerte dalla convenzione Consip.

Tuttavia, come evidenziato, per il periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 2018 non sono ammesse deroghe al ricorso legale di approvvigionamento di forniture per il tramite della Consip o delle centrali di committenza regionali.

Ne consegue che, nella specie, all'Azienda è imputabile la riscontrata violazione del richiamato disposto normativo.

Pertanto, anche con riferimento a tale ipotesi, la Sezione dispone la trasmissione degli atti al Procuratore regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, per quanto di eventuale competenza, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del codice di giustizia contabile.

Quaranta

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

PRENDE ATTO

del provvedimento n. 124 del 29 settembre 2017, adottato da AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, avente ad oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dall'Agenzia.

DELIBERA

la non conformità al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nei termini di cui in motivazione, dei provvedimenti di ricognizione adottati dai seguenti enti:

- Università della Valle d'Aosta,
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales,
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA VdA,
- Automobile Club Valle d'Aosta,
- IVAT – Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition,
- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci,
- A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz.

INVITA

le amministrazioni esaminate ad assumere le iniziative necessarie per superare le accertate illegittimità, in sede di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20, comma 1, e 26, comma 11, del TUSP.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, ai rappresentanti legali dei seguenti enti:

- Università della Valle d'Aosta,
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales,
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA VdA,
- Automobile Club Valle d'Aosta,
- IVAT – Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition,
- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci,
- A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz,
- AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, nonché alla Presidenza della Regione Valle d'Aosta.

Dispone, altresì, l'invio del provvedimento al Procuratore regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta, per quanto di eventuale competenza, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del codice di giustizia contabile, con specifico riferimento alle ipotesi di illegittimità accertate *sub* G, unitamente alla documentazione relativa alla ricognizione delle partecipate detenute dall'A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz, approvata con delibera del CdA n. 21 del 15 ottobre 2018.

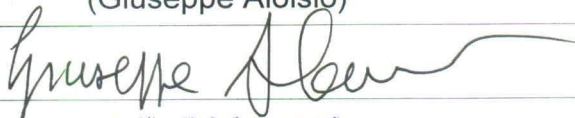
Richiama l'obbligo dei predetti enti di pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti web istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2018.



Il Presidente estensore

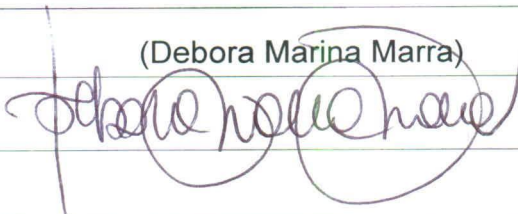
(Giuseppe Aloisio)

Handwritten signature of Giuseppe Aloisio in black ink.

Depositato in segreteria il 17 DIC. 2018

Il funzionario

(Debora Marina Marra)

Handwritten signature of Debora Marina Marra in black ink, featuring large loops.